

Lo Stato può imporre agli Enti locali di destinare i proventi della dismissione dei propri beni alla riduzione del debito, ma non al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2013

di Nicola Dessì

Parole-chiave: enti locali, autonomia finanziaria, dismissione, patrimonio

Riferimenti normativi: artt. 42, 117, co. 3, 118, 119, co. 6, Cost.; art. 66, co. 9, secondo periodo, d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in l. n. 27/2012; artt. 1, co. 1, 2, co. 2 lett. a), 19, l. n. 42/2009; art. 2, co. 4, d.lgs. n. 85/2010

Massima 1: La legge dello Stato può disporre, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente sul coordinamento della finanza pubblica, che le risorse derivanti dalla dismissione dei beni della Regione o dell'Ente locale siano destinate a ridurre il rispettivo debito. Trattandosi di potestà legislativa concorrente, però, la Regione deve poter mantenere la possibilità di scegliere se ricorrere o meno alla dismissione dei beni.

Massima 2: La legge dello Stato non può imporre che, in assenza di debito o per l'eventuale eccedenza rispetto al debito, i ricavi della dismissione dei beni della Regione o dell'Ente locale siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Ne conseguirebbe una violazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'art. 119 Cost.

La sentenza ha deciso separatamente due questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto, che aveva impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni in l. n. 27/2012.

L'art. 66 del c.d. decreto "Cresci Italia" autorizza Regioni ed Enti locali a dismettere i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola e il comma 9, disposizione oggetto della sentenza, stabilisce che "gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La Corte dichiara infondata la prima questione relativa alla legittimità della disposizione nella parte in cui impone un vincolo di destinazione ai ricavi ottenuti da Regioni ed Enti locali dalla dismissione del proprio patrimonio. Si tratta di norma inquadrabile nella materia del "coordinamento della finanza pubblica", che secondo l'art. 117, comma 3, Cost., rientra tra le materie di competenza concorrente. Il legislatore statale, nell'ambito di una scelta di politica economica nazionale in condizione di eccezionale emergenza finanziaria, può dettare il principio per cui le Regioni e gli Enti locali devono ridurre il proprio debito.

La disposizione sarebbe illegittima se gli Enti territoriali, che sono dotati ex art. 118 Cost. di potestà amministrativa (e nel caso delle Regioni anche di competenza legislativa ex art. 117 Cost.), non potessero scegliere se ricorrere o non ricorrere alla dismissione del patrimonio, ma la norma statale attribuisce espressamente agli Enti territoriali "la facoltà di scegliere se procedere o meno alla riduzione del debito tramite le dismissioni dei beni di cui trattasi". Pertanto è esclusa anche la violazione del diritto di proprietà (con i relativi poteri di disposizione dei beni) ex art. 42 Cost. e dell'autonomia amministrativa degli enti territoriali ex art. 118 Cost. Nemmeno il principio di leale

collaborazione è violato, "atteso che l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione."

La disposizione impugnata è invece parzialmente illegittima laddove prevede che i ricavi della dismissione dei beni degli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente il debito, debbano essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In questo caso, infatti, l'autonomia finanziaria dell'ente, tutelata dall'art. 119 Cost., viene violata dallo Stato, il quale finisce per incamerare ricavi che dovrebbero spettare agli enti territoriali, senza che tale scelta sia giustificata da ragioni di coordinamento della finanza pubblica (come quelle della riduzione del debito). Secondo la Corte, "la norma impugnata si risolve, infatti, in una disciplina che, non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione del ricordato principio fondamentale, si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia della Regione".

ND